



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. DPE016/148

DEL 10.07.2023

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: COMUNE DI L'AQUILA – FRAZIONE PAGANICA, LOC. PONTIGNONE - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA (art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Fiume Vera – Intervento di Rimozione Tronchi e Rami Crollati dall'Argine Destro, Taglio Vegetazione Ripariale e Ripristino del Corretto Regime Idraulico.

Importo Complessivo Intervento: € 50.000,00

CIG: 98803491EE – CUP: C18H23000330002

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALL'IMPRESA SA.SO SOC. COOP. CON SEDE IN VIA DEGLI OLIVI, 22 - 02100 RIETI – C.F. E P.I. 01087320576.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 6 del 01/02/2023, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 01 febbraio 2023, “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;”

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 riguardante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 17/1974 nel testo attualmente in vigore;

CONSIDERATO che, a seguito delle offerte di ribasso formulate dall'Operatore Economico individuato per l'esecuzione dei lavori di che trattasi nonché del professionista individuato quale coordinatore per la sicurezza, la *Perizia Lavori* riguardante l'iniziativa indicata in oggetto, presenta il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	43.000,00
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 7 % circa (non soggetti a ribasso)	€	3.010,00
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	46.010,00
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	€	2.150,00
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	€	4.300,00
	Ribasso minimo del 31,99%	€	13.755,70
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€	29.244,30
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	3.010,00
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	32.254,30
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	7.095,95
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 1,80%	€	2.553,20

B.3	CNPIA 5% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	127,66
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%	€	-
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)	€	-
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	-
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	920,20
B.9	Contributo ANAC	€	35,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	7.013,69
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	17.745,70
	PERIZIA LAVORI	€	50.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 131 del 22.06.2023, tra l'altro, è stato stabilito:

- di approvare il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 06.06.2023 dai tecnici del Servizio Genio Civile L'Aquila;
- di approvare la Perizia dei Lavori riportata in premessa inerente "Intervento Somma Urgenza (art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) *Fiume Vera – Intervento di Rimozione Tronchi e Rami Crollati dall'Argine Destro, Taglio Vegetazione Ripariale e Ripristino del Corretto Regime Idraulico – Comune L'Aquila Frazione Paganica Loc. Pontignone*" depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila in data 15/06/2023, per un importo complessivo di €. 50.000,00;
- di approvare il Quadro Economico sopra riportato risultante, come sopra detto, dai ribassi applicati dall'Impresa affidataria dei Lavori e dal professionista incaricato;
- di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'Impresa IMMOBILIARE S. ELIA SRL con sede operativa in via A. Moro n. 6, 67100 L'AQUILA, C.F. e P.I.: 00120400668, per un importo complessivo di €=32.254,30=, di cui €=29.244,30= per lavori al netto del ribasso del 31,99%, ed €=3.010,00 per Costi Straordinari per la Sicurezza in Cantiere, oltre all'I.V.A. al 22%;
- di procedere all'Impegno della somma di €. 42.986,31 sul capitolo di spesa n. 152101.4/S/2023 del bilancio regionale corrente, quale risultante dal Cronoprogramma Finanziario;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'Impresa appaltatrice sopracitata, IMMOBILIARE S. ELIA SRL con sede operativa in via A. Moro n. 6, 67100 L'AQUILA, C.F. e P.I.: 00120400668, acquisita agli atti dello scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila il 04.07.2023, prot. n. 0288352/23, con la quale si domanda l'autorizzazione al subappalto dei lavori di *potatura/taglio alberi*, per un importo complessivo presunto "a corpo" di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a favore dell'Impresa SA.SO Soc. Coop. con sede legale in Rieti, Via degli Olivi 22 – CAP 02100 – C.F. e P.I. 01087320576;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023 e che a decorrere da tale data le disposizioni del detto D.Lgs continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti già in corso;

VISTO il comma 2 dell'art. 225 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – *Disposizioni Transitorie e di Coordinamento* – che, tra l'altro, stabilisce che l'art. 105, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di *subappalto*, continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

VISTO, per quanto sopra, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 della L. 29.07.2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", cosiddetto PNRR, ed in particolare l'abrogazione del limite percentuale che era previsto dal c. 2, terzo periodo, del suddetto art. 105;

VISTA la documentazione allegata alla sopracitata richiesta di subappalto del 04.07.2023, prot. n. 0288352/23, consistente in particolare:

- Contratto di Subappalto stipulato il 03.07.2023;
- Certificato Iscrizione Camera di Commercio della Ditta subappaltatrice dal quale, tra l'altro, si evince che l'attività prevalente consiste in *potatura alberi*,;
- Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico n. 445/2000 dalla Ditta subappaltatrice riguardante *l'assenza di motivi di esclusione* di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, datata 02.07.2023;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Ditta subappaltatrice – in corso di validità;

PRESO ATTO che il sopracitato Contratto di subappalto datato 03.07.2023, dell'ammontare complessivo pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), prevede l'esecuzione di lavori di *potatura/taglio alberi* e che tali lavori,

così come riportato nel Certificato Iscrizione Camera di Commercio, risultano essere tra le attività prevalenti dell'Impresa subappaltatrice;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi, così come sopra già specificato, sono stati affidati all'Impresa IMMOBILIARE S. ELIA SRL per un importo complessivo di €=32.254,30=, di cui €=29.244,30= per lavori al netto del ribasso del 31,99%, ed €=3.010,00 per Costi Straordinari per la Sicurezza in Cantiere, oltre all'I.V.A. al 22% e che quello del già citato Contratto di subappalto, pari a complessivi € 3.500,00 risulta uguale a circa il 10,85% del sopra riportato importo dell'affidamento fatto;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d) della L. 238/2021, stabilisce, al comma 4, che i soggetti affidatari dei lavori possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- il subappaltatore risulta essere qualificato nella relativa categoria e non sussistono a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 (del medesimo Codice dei Contratti);
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti servizi e forniture che si intende appaltare;

RISCONTRATO che sono stati rispettati i presupposti previsti dal citato comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 così come sopra riportato, in quanto:

- il subappaltatore risulta essere qualificato in quanto dal Certificato Iscrizione Camera di Commercio emerge che l'attività prevalentemente svolta consiste in *potatura alberi*, Inoltre non si riscontrano a suo carico motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- all'atto dell'offerta la Ditta affidataria dei lavori ha dichiarato l'intenzione di subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le lavorazioni relative al *taglio alberi di alto fusto secondo limiti di legge*;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'Impresa subappaltatrice, SA.SO Soc. Coop., ha dichiarato di non trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- nel più volte citato Contratto di subappalto stipulato il 03.07.2023 si statuisce, tra l'altro, che il lavoro sarà compensato a corpo, che le prestazioni dovranno essere eseguite in ottemperanza e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e si dichiara che il subappaltatore è perfettamente in grado di eseguire le prestazioni di che trattasi;

CONSIDERATO che, ai sensi del più volte citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 parte delle opere oggetto di appalto possono essere affidate in subappalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante;

VISTO il DURC, con validità fino al 28.08.2023, che attesta che l'Impresa SA.SO Società Cooperativa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per negare l'autorizzazione alla richiesta di subappalto inoltrata dall'Impresa affidataria dei lavori IMMOBILIARE S.ELIA S.R.L. con sede in via A. Moro n. 6, 67100 L'AQUILA, C.F. e P.I.: 00120400668, acquisita agli atti dello scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila il 04.07.2023, prot. n. 0288352/23, all'Impresa SA.SO Soc. Coop. con sede legale in Rieti, Via degli Olivi 22 – CAP 02100 – C.F. e P.I. 01087320576, in quanto quest'ultima, stante la documentazione trasmessa, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ed in particolare il comma 2 dell'art. 225;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/10 per la parte ancora applicabile;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **di autorizzare** l'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto, **IMMOBILIARE S.ELIA S.R.L.** con sede in via A. Moro n. 6, 67100 L'AQUILA, C.F. e P.I.: 0012040066 - **a subappaltare** all'Impresa **SA.SO Società Cooperativa** con sede legale in Rieti, Via degli Olivi 22 – CAP 02100 – C.F. e P.I. 01087320576 **l'esecuzione dei lavori di potatura/taglio alberi, per un importo complessivo di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), come previsto nel Contratto di Subappalto datato 03.07.2023;**
2. **di dare atto** che l'importo delle opere oggetto di subappalto, risulta uguale a circa il 10,85% dell'importo dei lavori affidati;
3. **di stabilire** che i pagamenti verranno corrisposti nei confronti dell'Impresa Subappaltatrice direttamente dall'Impresa Appaltatrice;

4. **di precisare** che sia l'Impresa Appaltatrice che quella Subappaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare che *il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;*
5. **di specificare che:**
- ✓ l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
 - ✓ l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - ✓ dell'operato del subappaltatore risponde ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile solo e sempre l'appaltatore;
 - ✓ nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'Impresa subappaltatrice;
6. **di dare atto** che l'autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori avvertendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa della revoca del presente atto di autorizzazione;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall' artt. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- all'Impresa Appaltatrice **IMMOBILIARE S. ELIA S.R.L.**;
 - all'Impresa Subappaltatrice **SA.SO SOCIETA' COOPERATIVA**;
 - ai Direttori dei Lavori;
 - al Coordinatore della Sicurezza.

*Il Dirigente del Servizio
Ing. Giancarlo MISANTONI
f.to digitalmente*

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)